

Considerazioni preliminari in ordine alla riforma del sistema fiscale statale (d.lgs. n. 344 del 12-12-2003). L'imposta sul reddito delle società (IRES)

La **Riforma del sistema fiscale statale** (c.d. “Riforma Tremonti”), introdotta nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 344 del 12.12.2003 ed entrata in vigore il 1° gennaio del 2004, si è prefissata i seguenti obiettivi fondamentali¹:

- la riduzione graduale della pressione fiscale;
- la semplificazione della struttura del prelievo;
- l'armonizzazione con i sistemi fiscali degli altri Paesi dell'Unione europea.

Nel delineare la nuova imposta sul reddito delle società (IRES) si è avuto riguardo al prevalente modello europeo, con “*l'obiettivo di modernizzare la fiscalità dei capitali e delle imprese e, in particolare, di ridurre il prelievo sul sistema produttivo anche mediante interventi di razionalizzazione e di semplificazione*”.

Gli aspetti più rilevanti della Riforma riguardano:

- **sia l'introduzione di nuovi istituti;**
- **sia la modifica di taluni regimi fiscali previgenti.**

2.1 L'introduzione di nuovi istituti

2.1.1 La participation exemption

Consiste nella esenzione delle plusvalenze realizzate relativamente a partecipazioni in società — con o senza personalità giuridica, sia residenti sia non residenti — che rispondono a determinati requisiti ed è strettamente correlata al nuovo regime fiscale dei dividendi, di cui si dirà meglio nel prosieguo.

L'obiettivo della introduzione della *participation exemption* nel nostro ordinamento è stato quello di armonizzare la normativa “domestica” con quella in essere in altri Paesi membri dell'Unione Europea, eliminando lo svantaggio competitivo

¹ Cfr. la “Relazione allo schema di decreto legislativo recante riforma dell'imposizione sul reddito delle società in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere da a) a o), della legge 7 aprile 2003, n. 80”.

delle imprese residenti, e rendendo, quindi, di fatto non necessario sotto tale profilo, il ricorso alla localizzazione delle *holding* in Paesi in cui è già vigente — o di prossima istituzione — tale regime (Austria, Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Germania, Olanda, Spagna e Regno Unito).

Alla regola generale dell'imponibilità delle plusvalenze, realizzate da società di capitali mediante la cessione di partecipazioni sociali, si è dunque sostituita quella dell'esenzione.

Peraltro, il regime della *participation exemption* — conformemente a quanto avviene negli altri Paesi che la prevedono — non si applica:

- agli investimenti di breve periodo;
- alle partecipazioni in società senza esercizio di impresa;
- alle persone fisiche, in quanto percettori finali del reddito, e quindi non si estende agli imprenditori individuali ed ai soci di società di persone (per questi soggetti è prevista una parziale inclusione delle plusvalenze nel reddito imponibile, in modo tale da ottenere una sostanziale riduzione della doppia imposizione economica).

Come è previsto negli altri Paesi che l'hanno introdotta, all'esenzione delle plusvalenze su partecipazioni "simmetricamente" corrisponde l'indeducibilità delle minusvalenze realizzate ed iscritte oltre a quella dei costi relativi tra i quali sono riconducibili anche i connessi oneri finanziari.

2.1.2 Il consolidato fiscale

Il mancato riconoscimento del gruppo d'imprese ai fini dell'imposizione sul reddito è un ulteriore rilevante elemento di disomogeneità del sistema fiscale italiano rispetto a quello di altri Paesi.

Con la Riforma è stata anche introdotta la facoltà di optare per la tassazione su basi consolidate di gruppo ai fini dell'imposta sul reddito delle società — sia su base "nazionale" sia su base "mondiale" — secondo il modello adottato dalla Francia e dagli Stati Uniti in virtù del quale la società capogruppo presenta un'unica dichiarazione, contenente la somma algebrica dell'imponibile proprio e di quelli delle società controllate, opportunamente rettificati.

2.1.2.1 Il consolidato nazionale

I tratti fondamentali di tale modello sono:

- la determinazione in capo alla società o ente controllante di un'unica base imponibile per il gruppo d'imprese su opzione facoltativa delle singole società che vi partecipano ed in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna, opportunamente rettificati;
- il riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto e indiretto, di cui all'art. 2359 c.c., ai fini della definizione del requisito del controllo rilevante per l'esercizio dell'opzione;

- l'irrevocabilità dell'esercizio dell'opzione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso del venire meno del requisito del controllo;
- la previsione di un regime facoltativo di neutralità fiscale per i trasferimenti di beni diversi da quelli che producono ricavi fra le società e gli enti che partecipano al consolidato fiscale;
- la necessità, in caso di uscita dal consolidato fiscale, del riallineamento dei valori fiscali a quelli di libro dei beni trasferiti in neutralità, con conseguente recupero a tassazione delle plusvalenze realizzate, fino a concorrenza delle differenze ancora esistenti;
- l'introduzione di un limite all'utilizzo di perdite fiscali anteriori all'ingresso nel gruppo e della regolamentazione dell'attribuzione di quelle residue nel caso di scioglimento totale o parziale dello stesso;
- la totale esclusione dal concorso alla formazione del reddito imponibile per i dividendi distribuiti dalle società consolidate;
- l'identità del periodo di imposta per ciascuna società del gruppo, fatta eccezione per i casi di operazioni straordinarie relativamente alle quali dovranno prevedersi apposite regole;
- l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito dei compensi corrisposti alle società con imponibili negativi;
- la responsabilità solidale tra le società che esercitano l'opzione in relazione all'adempimento degli obblighi tributari dell'ente o società controllante.

Il consolidamento si realizza determinando in capo alla società o ente controllante un'unica base imponibile per l'intero gruppo d'impresе (senza però imporre l'obbligo di redigere un bilancio consolidato) in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna società che vi partecipa a seguito di una specifica opzione facoltativa.

Con l'introduzione di tale istituto viene riconosciuta nel nostro ordinamento tributario, anche ai fini delle imposte sul reddito, la realtà economica dei gruppi di imprese, con la finalità di *“rendere il sistema tributario italiano omogeneo a quelli più efficienti in essere nei Paesi membri dell'Unione Europea”*.

Nel consolidato nazionale la somma algebrica delle basi imponibili riguarda l'intero reddito delle società consolidate, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione in esse detenuta dal soggetto consolidante e consente di compensare immediatamente ed integralmente i redditi e le perdite prodotti nell'ambito del gruppo.

2.1.2.2 Il consolidato mondiale

Nella stessa ottica si pone la normativa relativa al consolidato mondiale che realizza la tassazione di gruppo delle imprese non residenti controllate direttamente o indirettamente da una società o ente residente soggetto all'IRES, fondandosi sulla somma algebrica dei redditi conseguiti da tutte le imprese estere controllate, considerati in misura proporzionale alla quota di partecipazione al capitale ed agli utili in esse detenuta dal capogruppo residente.

Il consolidamento degli imponibili su base mondiale si caratterizza, infatti, per il carattere omnicomprensivo dell'opzione, dovendo quest'ultima necessariamente avere ad oggetto la totalità delle controllate non residenti (c.d. principio *all in - all out*).

Il consolidato nazionale, al contrario, non obbliga al consolidamento di tutto il gruppo: l'opzione per tale regime, in altri termini, può essere esercitata anche soltanto da alcune delle società costituenti il gruppo (c.d. principio del *cherry picking*).

2.1.3 La trasparenza fiscale

Con l'istituto della trasparenza si consente, innovativamente, che il reddito prodotto da una società di capitali residente può essere imputato direttamente ai soci, a prescindere dalla effettiva percezione del reddito medesimo²; al pari di ciò che avviene — sempre e comunque — ai fini della tassazione del reddito prodotto dalle società di persone.

Per le società di capitali partecipate da altre società di capitali è prevista la facoltà di optare o meno per la trasparenza a condizione che:

- a) la società partecipata e tutte le società partecipanti abbiano forma giuridica di società per azioni, in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata, di società cooperative e di società di mutua assicurazione;
- b) e tutte le società coinvolte vi acconsentano.

Inoltre, ciascuna società deve avere una percentuale di partecipazione agli utili e di diritti di voto esercitabili nell'assemblea generale³:

- non inferiore al 10%;
- e non superiore al 50%.

L'opzione dell'esercizio dell'opzione è irrevocabile per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso del venire meno dei requisiti normativamente previsti (che devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta della società partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo d'opzione) e tale regime non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui, ad esempio, una società sia partecipata da tre soci di cui, il primo, con una partecipazione del 50%, il secondo con il 45% e l'ultimo con una partecipazione minoritaria del 5%.

“A differenza del consolidato fiscale, il meccanismo impositivo della trasparenza prevede il consolidamento dei risultati della società partecipata in capo a tutti i soci e in misura corrispondente alla quota di partecipazione di ciascuno di essi.

² Nonostante l'espressione “*imputazione del reddito imponibile*” utilizzata dal legislatore, il regime di trasparenza si riferisce anche all'ipotesi in cui la società partecipata abbia registrato una perdita di periodo.

³ Tali requisiti devono sussistere in capo a tutti i soci e permanere ininterrottamente per l'intero periodo di validità dell'opzione, pena la fuoriuscita dal regime.

Nel regime di tassazione di gruppo, invece, è solo il soggetto controllante a determinare il reddito complessivo globale, calcolato come somma algebrica dei redditi complessivi netti delle società controllate. Inoltre, tali redditi rilevano integralmente per la società consolidante, cioè indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta⁴.

L'opportunità di avvalersi o meno del regime fiscale della trasparenza risulta evidente ove si consideri che se, da un lato, il regime alternativo può comportare la tassazione del socio prima che gli utili siano effettivamente percepiti, dall'altro consente di ovviare alla parziale doppia imposizione che si realizza in capo al socio al momento della distribuzione dei dividendi, posto che il regime ordinario applicabile alle società di capitali nella previgente normativa prevedeva la tassazione del reddito prodotto in capo alla società e un'ulteriore tassazione, sia pur ridotta, sul dividendo percepito dal socio.

La tassazione per trasparenza, realizzando il consolidamento, pro-quota, dei risultati prodotti dalla società partecipata con i risultati dei singoli soci, permette di ottenere vantaggi analoghi a quelli derivanti dal consolidamento fiscale vero e proprio, senza la necessità di possedere le percentuali di partecipazione richieste per accedere a quest'ultimo regime (vale a dire, il requisito del controllo).

Per le società a responsabilità limitata e le cooperative con una ristretta base proprietaria partecipate esclusivamente da persone fisiche, è previsto un regime di tassazione per trasparenza analogo a quello previsto per le altre società di capitali di cui si è ora detto a condizione che le società partecipate siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) volume di ricavi non superiore alla soglia prevista per l'applicazione degli studi di settore;
- b) compagine sociale composta esclusivamente da soci persone fisiche, anche esercenti attività d'impresa, in numero non superiore a dieci ovvero a venti, nel caso di società cooperative.

Come per le altre società di capitali, la quota di reddito (o di perdita) della società a responsabilità limitata (o della cooperativa) viene imputata in capo al socio, a prescindere dal fatto che questi percepisca effettivamente tale quota di utili.

In particolare, l'adozione del regime di trasparenza permette ai soci, che svolgono anche attività d'impresa, di compensare gli utili e le perdite, derivanti dalla partecipazione, con le perdite ed utili derivanti da attività commerciali.

“L'obbligo del pagamento dell'imposta sul reddito della partecipata si sposta dalla sfera societaria al socio persona fisica, con la conseguenza che il reddito della partecipata sconterà nella sostanza le aliquote previste nell'ambito della tassazione IRPEF⁵.

L'opzione dell'esercizio dell'opzione è irrevocabile per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso del venire meno dei requisiti normativamente previsti e, in

⁴ Circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E del 22.11.2004.

⁵ Circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E cit.

buona sostanza, è particolarmente vantaggioso per la società ed i suoi soci considerato che:

- il reddito della società partecipata viene trasferito dalla sfera impositiva IRES, cui corrisponde una tassazione ordinaria con aliquota al 33 per cento, alla sfera impositiva IRPEF, nella quale per i redditi di minore ammontare operano aliquote inferiori a quella proporzionale prevista per le società;
- il regime di trasparenza consente di evitare qualsiasi ulteriore tassazione degli utili al momento della loro distribuzione, non operando, pertanto la ordinaria tassazione (40 % del dividendo distribuito per le partecipazioni qualificate⁶ ovvero la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 % nel caso di possesso di partecipazioni non qualificate).

2.1.4 La thin capitalization

La nuova normativa prevede che in presenza di finanziamenti erogati e/o (solo) garantiti da “soci qualificati” — e/o da loro “parti correlate” — per importi complessivamente superiori a una determinata “soglia” (considerata “fisiologica”) gli oneri finanziari sono indeducibili per la parte eccedente e vengono considerati “dividendi” qualora siano corrisposti in favore dei soci.

La “soglia fisiologica” — che è stata fissata nel rapporto di 1 a 4 (elevata nel rapporto di 1 a 5 limitatamente al periodo d'imposta 2004) — si misura raffrontando l'indebitamento complessivo nei confronti dei “soci qualificati” e di loro “parti correlate” (ovvero dagli stessi, soltanto, garantito) con la quota complessiva di patrimonio netto di pertinenza dei soci medesimi e delle relative parti correlate (c.d. *debt-equity ratio*).

La *ratio* della norma è riconducibile alla circostanza che la formale delibera di distribuzione dei dividendi non è il solo modo con cui le società di capitali possono erogare ai propri soci gli utili prodotti, posto che esistono altre forme “non palesi”, le quali — proprio in quanto tali — soggiacciono a un trattamento tributario più favorevole. E ciò accade proprio quando gli utili vengono distribuiti

6 Per completezza si ricorda che le partecipazioni si considerano “qualificate”:

- se la percentuale dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria è superiore:
 - al 2% se titoli negoziati in mercati regolamentati;
 - al 20% se altre partecipazioni;
- se la percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio è superiore:
 - al 5% se titoli negoziati in mercati regolamentati;
 - al 25% se altre partecipazioni.

Il criterio guida — come nella previgente normativa — è quello della percentuale del diritto di voto con la conseguente applicazione dell'altro criterio della percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio:

- nelle società di persone, in quanto prive dell'organo assembleare;
- per le azioni privilegiate, che hanno solo diritto di voto nelle assemblee straordinarie;
- per altre categorie speciali di azioni o di partecipazioni ad enti senza diritto di voto nelle assemblee ordinarie.

sotto forma di interessi a fronte di finanziamenti concessi dai soci, ove si consideri che:

- da un lato, la società (a differenza di quanto accade in sede di distribuzione dei dividendi) può legittimamente dedurre, quale componente negativo di reddito, il relativo onere;
- dall'altro, i soci percepiscono proventi soggetti a una ritenuta di imposta (e dunque a titolo definitivo) in misura inferiore al risparmio conseguito dalla società:
 - limitatamente a talune tipologie di finanziamento, se si tratta di persone fisiche residenti;
 - e a prescindere dalla tipologia del finanziamento, se si tratta di soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

Tale limitata deducibilità degli oneri finanziari, che riguarda anche le società di persone, gli imprenditori individuali e le imprese familiari:

- non si applica nei confronti:
 - delle imprese i cui proventi caratteristici non superano le soglie previste per l'applicazione degli "studi di settore" (euro 5.164.569,00);
 - delle imprese in contabilità semplificata;
- si applica in ogni caso alle "società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni".

Al riguardo è opportuno precisare che:

- per "parti correlate" si intendono le "società controllate" ai sensi dell'art. 2359 c.c. e nel caso in cui il socio sia una persona fisica il riferimento è al "coniuge", ai "parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado";
- "socio qualificato" è il socio che:
 - direttamente o indirettamente controlla ai sensi dell'art. 2359 c.c. la società debitrice;
 - ovvero partecipa al capitale sociale della stessa con una percentuale pari o superiore al 25% (alla determinazione della quale concorrono le partecipazioni detenute da sue "parti correlate", come sopra definite).

2.2 L'Imposta sul Reddito delle Società - IRES⁷

Dal 1° gennaio 2004 i redditi prodotti da società ed enti sono soggetti ad una nuova imposta denominata IRES (Imposta sul Reddito delle Società) che sostituisce l'IRPEG (Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche) in vigore fino al 2003. Sono soggetti passivi dell'Ires le seguenti società ed enti residenti nel territorio dello Stato⁸:

- società di capitali;
- società per azioni;

⁷ Tratto (con alcune modifiche) dal sito dell'Agenzia delle Entrate (in www.finanze.it).

⁸ Per il concetto di "residenza fiscale" cfr. par. 2.4 - I principi fondamentali dell'ordinamento tributario italiano.

- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società cooperative;
- società di mutua assicurazione;
- enti commerciali pubblici e privati;
- enti non commerciali pubblici e privati.

Sono soggetti passivi anche le società e gli enti di ogni tipo, non residenti nel territorio dello Stato, limitatamente ai redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato medesimo.

Sono esclusi:

- gli organi e le amministrazioni dello Stato;
- le Regioni;
- le Province;
- i Comuni;
- le comunità montane;
- i consorzi tra gli enti locali;
- le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo.

L'aliquota è determinata nella misura del 33% del reddito imponibile (base imponibile) e si applica sulla differenza tra i ricavi considerati tassabili e i costi ammessi in deduzione, ottenuti nell'ambito di un certo periodo di tempo denominato periodo d'imposta.

In linea generale i costi sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano imputati nel conto economico e concorrono alla base imponibile nel periodo d'imposta in cui tale imputazione è effettuata.

In deroga a tale principio generale, sono ammessi in deduzione i costi:

- anche non transitanti nel conto economico dell'esercizio in questione, purché imputati nel conto economico di un esercizio precedente, la cui deduzione è stata rinviata in virtù di specifiche norme contenute nel TUIR;
- che, pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge.

Nell'ambito della disciplina dell'IRES, di particolare rilievo è la c.d. *participation exemption*, vale a dire l'esenzione parziale (che dal 1-1-2007 si applica nella misura dell'84%) delle plusvalenze realizzate in occasione della cessione di partecipazioni che rispondono a determinati requisiti.

L'esenzione è correlata al rinnovato sistema di tassazione dei dividendi, sulla base del principio che le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni rappresentino utili già conseguiti dalla società partecipata e perciò già tassati in capo alla medesima. L'esenzione opera in presenza di requisiti soggettivi e oggettivi, e richiede il rispetto di alcune disposizioni antielusive.

Possono avvalersi del regime le cessioni di partecipazioni detenute dai seguenti soggetti:

- società per azioni o in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;

- società cooperative e di mutua assicurazione;
- enti commerciali privati o pubblici residenti;
- società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, relativamente alle stabili organizzazioni;
- società di persone e persone fisiche esercenti attività d'impresa.

Non sono esenti le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni detenute dai soggetti che adottano un regime di contabilità semplificata.

L'esenzione riguarda le plusvalenze realizzate con riferimento alle cessioni di:

- azioni o quote di partecipazione;
 - strumenti finanziari assimilati;
 - contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo capitale o misti.
- Le cessioni di quote o di partecipazioni sono esenti se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o assegnazione ai soci o destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, mentre le plusvalenze relative agli strumenti finanziari e contratti sono esenti solo in caso di cessione a titolo oneroso.

Rilevano ai fini dell'esenzione gli atti a titolo oneroso di conferimento, permuta o scambio di titoli.

Rientra tra le ipotesi di realizzo anche il trasferimento all'estero della sede o residenza della società partecipante, nel caso in cui i componenti dell'azienda non siano confluiti in una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Sono esenti anche le plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti d'usufrutto e d'opzione, purché siano ceduti dallo stesso proprietario delle relative partecipazioni.

Il regime opera indipendentemente dalla percentuale di diritti patrimoniali o amministrativi detenuti.

Non generano plusvalenze esenti le cessioni di:

- obbligazioni convertibili;
- quote dei fondi comuni di investimento mobiliare;
- quote di partecipazione nelle SICAV.

Inoltre, non rientrano nel regime le cessioni di titoli pronti contro termine nonché le operazioni di prestiti di titoli.

L'esenzione dalla tassazione delle plusvalenze è ammessa a condizione che i titoli siano stati posseduti dal primo giorno del diciottesimo mese precedente quello della cessione. Si considerano cedute prioritariamente le azioni o i titoli acquistati per ultimi.

In caso di cessione di titoli acquistati in epoca differente, per calcolare quale sia la parte di plusvalenza tassabile va individuata con il criterio LIFO la tranche di titoli che non è in possesso del requisito temporale, tenendo conto della differente iscrizione in bilancio per l'individuazione del titolo ceduto.

Il costo di acquisto dei titoli deve essere determinato con i criteri ordinariamente utilizzati per la valutazione degli stessi.

Le partecipazioni acquisite a seguito dell'esercizio del diritto di opzione, attribuito in relazione ad azioni già possedute, si considerano detenute dalla data delle predette azioni.

La cessione di partecipazioni o strumenti finanziari nell'ambito di operazioni pronti contro termine non interrompe il periodo di possesso.

I titoli oggetto di cessione devono essere stati classificati nelle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, e precisamente devono essere state incluse nella voce B, raggruppamento III, n. 1 dello Stato Patrimoniale⁹.

Per i soggetti che redigono il bilancio secondo il d.lgs. n. 87/1992 tale classificazione deve essere desunta nella Nota Integrativa, mentre, con riferimento ai soggetti che redigono il bilancio secondo schemi diversi, la condizione si ritiene soddisfatta nel caso in cui le partecipazioni risultino come tali nei bilanci o da altri elementi certi e precisi della contabilità.

La mancata iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio preclude la possibilità di avvalersi dell'esenzione anche se in un periodo successivo il titolo è classificato tra le immobilizzazioni finanziarie. I titoli che rispettano il requisito lo mantengono anche se successivamente sono trasferiti tra l'attivo circolante.

L'Amministrazione può disconoscere i vantaggi fiscali indebiti derivanti da inappropriate classificazioni in bilancio.

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli sono parzialmente esenti se la società partecipata non ha residenza in un territorio a regime fiscale privilegiato o dimostri, attraverso l'esercizio dell'interpello, che dalle partecipazioni non ha ottenuto il risultato di localizzare i redditi in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati.

Il requisito della residenza fiscale deve sussistere ininterrottamente almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo della stessa plusvalenza o per tutto il minor tempo tra la data di costituzione e di cessione della quota nel caso di società *neocostituite*.

L'istanza di interpello può essere presentata da chiunque detenga una partecipazione potenzialmente qualificabile per l'esenzione, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di controllo o collegamento.

In caso di interpello positivo dell'Amministrazione finanziaria sulla detassazione dei dividendi riguardanti una società con residenza in un Paese a regime fiscale privilegiato, anche la plusvalenza sulla partecipazione si considera esente, purché sia verificato il requisito triennale e non siano modificati i presupposti dell'interpello positivo.

Nel caso di possesso di partecipazioni in società c.d. *holding*, il requisito della residenza deve essere verificato con riferimento alle società e stabili organizzazioni indirettamente partecipate.

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli sono parzialmente esenti a condizione che la società partecipata eserciti un'impresa commerciale. Si presume che tale requisito non ricorre mai per le imprese partecipate il cui patrimonio è costi-

⁹ Cfr. cap. 11, par. 11.1 - Aspetti civilistici del bilancio di esercizio.